

N. 9666/14 R.G. notizie di reato
N. 1382/15 R.G. Tribunale

N. 2776/16 Reg. Sentenze
Data del Deposito: 8/8/2016
Data di Irrevocabilità: _____
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Reg. Rec. Crediti
Iscrizione nel SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione collegiale - in persona dei giudici
Dott. Alessandro Rossato Presidente
Dott. Emanuele Mancini Giudice - estensore
Dott. Guglielmo Gussoni Giudice
all'udienza del 14/07/2016, ha pronunciato e pubblicato **mediante lettura del dispositivo**
la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

nato a _____ (CR) il 28/02/1963, residente in _____ Via
, 14; elettivamente domiciliato in _____ via _____ n. 26; divieto di
dimora in Caponago p.q.c.;
Difeso da: Avv. _____ del Foro di Milano, con Studio in _____, via Monte Rosa 15;
di fiducia.

IMPUTATO

A- Del reato p. e p. dall'art. 572 c.p., 61 nr. 11 *quinqies* c.p. perché costringendola a subire quotidianamente aggressioni fisiche e verbali spesso in presenza dei figli minorenni: _____ (nata in data 27.7.2005) e _____ (nato il 20.9.2007), per futili motivi connessi al suo frequente stato di alterazione alcolica ed alla eccessiva gelosia, maltrattava la moglie convivente.
In particolare, la minacciava ed ingiuriava proferendo all'indirizzo della stessa frasi del tipo: "puttana, troia, zoccola, ti trombi tutti i camionisti che sono al lavoro ... hai trombato bene oggi? Ti fai pagare? Quanti ne hai succhiati oggi? ..." "ti sgozzo, te la farò pagare con il sangue, t'ammazzo lurida puttana se ti trovo con un altro, t'ammazzo con la pistola di cui al capo c), lanciava in direzioni della predetta piatti di plastica e cuscini, la costringeva ad avere rapporti sessuali chiudendosi con lei in bagno o in camera dei bambini.
Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minorenni.

In _____ dal 2012 al luglio 2014
B- del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 609 bis e 6009 ter 5 quater c.p., perché

1

minacciandola di morte e chiudendo la porta del bagno o della camera da letto dei figli, costringeva a subire rapporti sessuali consistiti in penetrazione vaginale. Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto nei confronti del coniuge.

In _____ dal 2013 al luglio 2014

C- del reato p. e p. dall'art. 23 co. 3 L 110/75 per aver detenuto la pistola marca SAPL modello GC27, in origine realizzata in calibro 12X 50 SAPL per l'impiego di munizioni con proiettili di gomma, con canna modificata per sparare cartucce calibro 410 o 36 Gauge, priva del numero di matricola e quindi arma clandestina.

In _____ accertato in data 17.7.2014

D- del reato p. e p. dall'art. 3 L 110/75 per aver alterato la pistola marca SAPL modello GC27, in origine realizzata in calibro 12X 50 per l'impiego di munizioni con proiettili di gomma, modificando la canna per l'inserimento di un tubo metallico in grado di sparare cartucce calibro 410 o 36 Gauge.

In luogo sconosciuto in epoca prossima al 10.7.2014

E- del reato p. e p. dall'art. 697 c.p. per avere detenuto illegalmente 7 cartucce calibro 36 marca "B&P".

In _____ accertato in data 10.7.2014

Il pubblico ministero all'udienza del 9.06.2016, in presenza dell'imputato, contesta:

F- i reati di cui all'art. 81 codice penale, 2, 4, 7, legge 895 del '67, per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico l'arma di cui al capo c), arma clandestina ed alterata.

In _____ accertato in data 10 luglio 2014, in luogo sconosciuto, in epoca prossima.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: per i capi a), b), c), e), f), pena di anni 8 di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati contestati; per il capo d), assoluzione per non aver commesso il fatto;

La difesa: per il capo a), assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine, assoluzione ex art. 530, II co. c.p.p.; in ulteriore subordine, riqualificazione del fatto nei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. e minimo della pena con riconoscimento delle attenuanti generiche e doppi benefici;

per i capi b), c), e), assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine, assoluzione ex art. 530, II co. c.p.; in ulteriore subordine, minimo della pena con riconoscimento delle attenuanti generiche e doppi benefici;

per il capo d), si associa alla richiesta del P.M.;

per il capo f), si rimette.

MOTIVAZIONE

Con decreto che dispone il giudizio dell'11.03.2015, _____ veniva chiamato a rispondere dei reati in epigrafe indicati.

Ammessi i mezzi di prova articolati dalle parti, all'udienza del 17.09.2015 si procedeva all'ascolto della persona offesa _____ con relativa acquisizione dei cd e delle relative trascrizioni prodotti dalla stessa.

All'udienza del 9.03.2016 venivano escussi gli ulteriori testi del P.M., G. _____, M. Ilo _____ e _____ nonché all'acquisizione della remissione della querela della persona offesa ed al rigetto dell'eccezione della difesa dell'imputato di espunzione dal fascicolo del dibattimento della relazione dei R.I.S. sull'arma in

sequestro, in quanto atto divenuto nelle more del processo irripetibile.

All'udienza del 9.06.2016 venivano escussi i testi indicati dalla difesa, (quale consulente tecnico di parte, nonché Emanuela, (Silvana, Marco, S e Gi I e

Si procedeva, inoltre, all'esame dell'imputato ed all'acquisizione della relazione tecnica sull'arma in sequestro redatta dal consulente di parte

Le parti, infine, concludevano come sopra indicato ed il processo veniva quindi deciso all'udienza del 14.07.2016 come da dispositivo, riservando il Giudice il deposito della sentenza nel termine di giorni 90.

L'imputato deve essere condannato per le seguenti ragioni.

Con riguardo ai capi a) e b), appare particolarmente significativa la descrizione dei fatti resa dalla persona offesa.

Infatti, la riferiva di essersi sposata nel settembre 2004 e di avere avuto con l'odierno imputato due figli; che per tutta la durata del matrimonio la relazione tra i coniugi era normale, salvo per comportamenti di gelosia manifestati sin dai primi tempi da parte del marito; che a partire dal 2012, in concomitanza con l'inizio della crisi economica che aveva colpito anche il marito, il loro rapporto era degenerato e quest'ultimo aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento sempre più aggressivo.

In particolare, la persona offesa raccontava che, nell'ultimo anno e mezzo prima di sporgere la querela, il marito rincasava quasi ogni sera in stato di alterazione alcolica, lasciandosi andare a continue minacce ed insulti ingiustificati verso di lei ed i suoi familiari, con frasi del tipo: "puttana, troia, zoccola, ti trombi tutti i camionisti che sono al lavoro", "ti sgozzo, te la farò pagare con il sangue, ti ammazzo lurida puttana", "ti faccio furi, ti sgozzo", "ti faccio fuori a te e alla tua famiglia, in particolare tuo padre, te la faccio pagare a sangue, ti sgozzo ti ammazzo" nonché "lo so che hai appena scopato con un altro, tu apri le gambe con gli altri, con me no".

Tali offese venivano proferite, appunto, quotidianamente, di regola durante l'orario di cena, anche in presenza dei due figli minori e , rispettivamente di 10 e 8 anni, i quali in alcune occasioni venivano mandati dalla persona offesa in altre stanze per non assistere ai litigi, sebbene il più delle volte la figlia cercasse di essere presente per impedire che i genitori continuassero.

L'imputato, inoltre, in assenza dei due figli minacciava di morte la con frasi del tipo "se ti trovo con un altro ti ammazzo con la pistola che c'ho in cucina" e "ammazzo te e i tuoi figli".

Sempre con riguardo alle minacce di morte subite dalla persona offesa, questa descriveva un episodio riferitole dal proprio difensore nella causa di separazione, avvenuto nel mese di luglio 2014 ed in cui l'imputato si recava presso il suo Studio in forte stato di agitazione lamentandosi che i suoceri gli impedivano di parlare al telefono con la figlia e minacciando, quindi, che avrebbe sgozzato il padre della sua assistita e di non preoccuparsi se tali minacce fossero state riportate per iscritto.

A tali condotte si aggiungevano le continue richieste di rapporti sessuali che il marito iniziò a farle quotidianamente a partire dai mesi di gennaio/febbraio 2014 e alle quali lei "accondiscendeva", senza opporre alcuna resistenza, ma soltanto dopo molta insistenza da parte del marito e per impedire che lo stesso assumesse comportamenti ulteriormente aggressivi.

In particolare, la persona offesa, pur sottolineando la mancanza di una effettiva violenza fisica da parte dell'imputato nei suoi confronti, riferiva che in tali occasioni cercava di divincolarsi e manifestare più volte il proprio diniego dicendogli espressamente di

smettere, ma questo insisteva usando espressioni del tipo *"Puttana, zoccola, non ce l'hai solo tu in mezzo la figa, per di più spaccata come te, me ne trovo di meglio. Era bagnata ben oggi in mezzo alle gambe? hai trombato ben? ti fai pagare ben? quanti ne hai succhiati oggi?"*.

In questo contesto la C dichiarava, quindi, di sentirsi usata come *"un giocattolo"* e che durante il rapporto sessuale chiudeva gli occhi, piangeva e si nascondeva la faccia con le mani.

Tutto ciò avveniva, a dire della stessa persona offesa, senza mai essere stata picchiata dal marito e senza che la pistola venisse effettivamente impugnata dallo stesso mentre la minacciava.

La situazione descritta perdurava sino al mese di luglio del 2014, allorquando la persona offesa, esasperata dalle continue vessazioni e violenze sessuali e preoccupata per le ripercussioni negative sui figli, i quali mostravano già diversi disagi anche nel rendimento scolastico, decideva di presentare denuncia querela in data 10.07.2014, ponendo fine definitivamente alla convivenza con il marito in data 12.07.2014.

Successivamente a questa data, la persona offesa descriveva un tendenziale miglioramento sia dei rapporti tra i coniugi, essendo venute meno le vessazioni e ridotte le offese nei suoi confronti, sia tra il C ed i figli, che si vedevano con cadenza quotidiana senza che il primo fosse in evidente stato di ebrezza.

Pertanto, il Collegio ritiene che la persona offesa abbia reso delle dichiarazioni precise e coerenti, confermate anche da quelle rese dai testi

Infatti, in relazione al reato di maltrattamenti di cui al capo a) dell'imputazione, i fatti narrati dalla persona offesa trovano riscontro, in primo luogo, nelle trascrizioni delle conversazioni registrate dalla stessa con il proprio cellulare, temendo di non essere creduta e successivamente consegnate al Mar.llo al momento della presentazione della querela.

Particolarmente significative sono le seguenti conversazioni:

- conversazione dell'8.07.2014, delle ore 23.06.20, in cui mentre la manifestava la propria volontà di separarsi, l'imputato reagiva in questi termini: *"tuo padre ...! vi metto in croce tutti è sappi, vuoi la separazione ...?, ok ...! Ve la farò cagare tutte"* e *"la croce su tutti ... i tuoi genitori sappi io mi metto in ginocchio perdonami ti chiedo perdono i tuoi genitori li faccio soffrire gli faccio la croce, li scanno tutti e due"*;
- conversazione dell'8.07.2014, delle ore 23.21.39, in cui il C minacciava la persona offesa proferendo tali frasi: *"noo tu ce l'hai già, dillo che tu ce l'hai già porco di "bestemmia" (riferito al fatto che la moglie abbia un altro uomo) sappi lì c'è la pistola, te lo giuro sui miei figli se mi lasci non ti dare vedere mai (colpisce qualcosa) con i miei figli con un altro perché ti sparo"*;
- conversazione del 9.07.2014, delle ore 18.58.34, in cui il C minacciava di morte la moglie, dicendole: *"... se muore mia madre ti uccido sappi che se muore mia madre" e "ti costerà cara"*;
- conversazione del 9.07.2014, delle ore 18.41.09, in cui il C diceva: *"Registra! Scrivi cosa ti dico... io a te ti taglio la testa e te la metto sul cruscotto"*;
- nonché quella del 9.07.2014, delle ore 19.11.24, da cui risulta il seguente dialogo:
"io ti amo sempre io non smetto mai ma io non smetto mai di amarti io mai smetterò. Lo vedi questo? (Incomprensibile) ti pianto nel collo"
"che cosa? Cas'è uella roba lì? Un bel coltello? Bravo"

“io un attimo ci metto”

“a ficcarmelo dove? Il coltello?”

“nella gola così almeno hai finito di “incomprensibile”.

Dal tenore di tali trascrizioni emerge, quindi, chiaramente il tono vessatorio utilizzato costantemente dall'imputato che non mancava in alcun momento di ingiuriare o minacciare di morte la (cfr. verbale di trascrizione integrale delle conversazioni del 6.03.2016, effettuate dal Mar. e Car. contenuto in atti).

In secondo luogo, devono richiamarsi le dichiarazioni rese all'udienza del 9.03.2016 dal teste padre della persona offesa, il quale riferiva che dalla propria abitazione, posta nelle immediate vicinanze di quella della figlia, sentiva con cadenza quasi quotidiana l'imputato insultare la moglie con insulti del tipo: “Puttana”, “troia”, “ti distruggo”, confermando che queste umiliazioni avvenivano alla presenza dei due figli. Inoltre, il (raccontava che la figlia cercava sempre di sminuire tali vicende personali per salvare il rapporto tra il ed figli, sebbene i bambini gli manifestassero evidenti segni di disagio e paura nei confronti del padre. In particolare, diceva al nonno: “quando gridano io mi copro le orecchie e vado in camera mia”, e allo stesso tempo non voleva tornare a casa e quando il nonno le diceva di andare, lei rispondeva: “no, nonno, aspetta ancora un po’”, “un'ora che piango in meno”. In più, nel periodo in contestazione mostrava un calo nel rendimento scolastico notato anche dalle maestre, le quali contattavano la madre per chiederle spiegazioni a riguardo.

Ulteriore conferma delle vessazioni e dei maltrattamenti quotidiani subiti dalla (i quali le creavano forte stati di ansia, disagi e preoccupazione verso i figli, sono date sia dalle dichiarazioni rese dal teste l il quale all'udienza del 9.03.2016 riferiva: “era molto spaventata, perché subiva da anni, a suo dire, questi atteggiamenti vessatori da parte del coniuge” sia da quanto raccontato alla medesima udienza dalla teste collega di lavoro della persona offesa, la quale riferiva che la (le raccontava delle offese subite, piangendo e dimostrando di essere molto stanca e provata da tutta la situazione. La, inoltre, confermava di aver direttamente visto l'imputato, almeno in una occasione, in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Infine, le dichiarazioni della hanno sostanzialmente trovato ulteriori riscontri nel corso dell'esame dell'imputato reso all'udienza del 9.06.2016, laddove questi confermava che, rientrando a casa “alticcio” per l'uso dell'alcool, trovava la moglie che lo mortificava chiedendogli costantemente soldi e con frasi del tipo “Chissà dove sei stato? Sei stato al bar dalla mattina alla sera. Non vedi che faccia da ubriaco che hai sei un lazzarone, sei un ubriaco... Non mi interessa, vai a rubare, vai a fare una rapina”, provocando così la sua reazione con offese verbali e minacce di morte, le prime, talora, anche alla presenza dei figli.

In conclusione, alla luce delle risultanze istruttorie emergono plurimi elementi che convergono nel senso di affermare la responsabilità dell'imputato sia in relazione al capo a) sia a quello di cui alla lettera b) della imputazione. Infatti, gli episodi di violenza morale posti in essere dal come sopra descritti hanno determinato nella persona offesa uno stato di ingiusta sopraffazione, reiterata

quotidianamente nell'arco temporale di circa un anno e mezzo, anche alla presenza dei due figli minori.

In tal senso, deve essere richiamato il principio giurisprudenziale affermato dalla suprema Corte secondo cui *"Il delitto di maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali"* (cfr., *ex multis*, Cass., sez. VI, 8.10.2013, n. 44700).

Né ai fini della qualificazione di tali fatti può in alcun modo rilevare la successiva remissione di querela presentata dalla persona offesa il 18.02.2015, trattandosi, anzi, di circostanza che – essendosi verificata quando ormai era venuta meno la convivenza familiare – conferisce ulteriore credibilità alle sue dichiarazioni, volte esclusivamente ad interrompere la condotta vessatoria e a difendere la condizione psico-fisica dei minori.

Peraltro, si ritiene che gli atti di violenza sessuale di cui al capo b) dell'imputazione, subiti quotidianamente dal gennaio al luglio del 2014, debbano essere valutati, oltre che nella loro autonoma rilevanza penale ai sensi degli artt. 609 *bis* c.p. e s.s., altresì quali condotte idonee a determinare e a rinforzare gli stati di sopraffazione, umiliazione, e sofferenze morali già causati dalle continue offese e minacce suesposte.

Sul punto, occorre, quindi, richiamare la giurisprudenza di legittimità che pacificamente riconosce la possibilità del concorso formale tra le due fattispecie in contestazione ai capi a) e b) dell'imputazione, affermando che *"È configurabile il concorso formale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di violenza sessuale quando la condotta integrante il reato di cui all'art. 572 cod. pen. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma s'inserisca in una serie di atti vessatori e percosse tipici della condotta di maltrattamenti"* (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. I, 17.05.2012, n. 13349).

Le condotte di cui al capo b) rilevano, quindi, altresì in via autonoma, configurando l'ulteriore reato di cui agli artt. 609 *bis* e 609 *ter*, comma 1, n. 5 *quater* c.p., dovendosi richiamare sul punto le precedenti osservazioni nonché le ulteriori considerazioni.

In particolare, la _____, circa un rapporto non consenziente raccontatole dalla _____, riferiva: *"lei diceva che, in pratica, quando lui riteneva opportuno, aveva rapporti, anche se lei diceva di no e fa ... però io davo per scontato che lui fosse ubriaco (...)"*, inoltre, *"quando era sobrio lui gli ha risposto: ma quale donna fa l'amore con marito e piange? e lei diceva: allora capisci che io non ... se sto piangendo non è un rapporto... in pratica voluto"*.

Inoltre, si ritiene che le dichiarazioni dell'imputato (ovvero che i rapporti sessuali con la moglie avvenissero normalmente e, sebbene a seguito di sue richieste continue, in ogni caso senza alcuna costrizione fisica e senza che la moglie gli manifestasse un vero dissenso, limitandosi a semplici scuse, ma poi acconsentendo) non trovino alcun riscontro esterno.

Infatti, l'assenza del consenso da parte della persona offesa ad avere tali rapporti appare manifestamente desumibile dalle seguenti circostanze, emerse dalla descrizione dei fatti resa sia dalla persona offesa sia dall'imputato:

- in primo luogo, dal 2011 in poi la _____ decideva di non dormire più in camera con l'imputato, ma nella cameretta dei bambini;
- in secondo luogo, in detto periodo i rapporti sessuali avvenivano chiusi a chiave nel bagno o nella cameretta dei figli;
- infine, lo stesso imputato riferita di aver smesso di cercare di avere rapporti sessuali con la moglie il 12 luglio, giorno anche del suo allontanamento dalla casa familiare ed in cui, durante l'ennesimo rapporto sessuale in contestazione, la _____ piangeva e si copriva con le mani il viso.

6 A

Ritenuto configurato, pertanto, l'elemento della costrizione morale e fisica in danno della persona offesa, deve richiamarsi, con riguardo alla idoneità della condotta in concreto in esame, l'orientamento della Suprema Corte che ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale ritiene sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, laddove risulti la prova che l'agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione ed umiliazione, abbia la **consapevolezza di un rifiuto implicito** da parte di quest'ultima al compimento di atti sessuali (in tal senso, cfr., *ex multis*, Cass., Sez. III, 17 febbraio 2015, n. 39865).

Ciò anche qualora, come nel caso di specie, il mancato consenso sia chiaramente espresso soltanto nella fase preliminare del rapporto non rilevando per nulla, invece, che la stessa vittima abbia, successivamente, tenuto un atteggiamento passivo, non essendo questo interpretabile come consenso tacito (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. III, 21 gennaio 2000, n. 2515).

Pertanto, non rileva in alcun modo la circostanza della mancata presenza di una violenza fisica evidenziata dalla difesa, dovendosi ritenere anche in questo caso credibile la versione fornita dalla persona offesa che rinunciava a difendersi per evitare di provocare ulteriori reazioni da parte dell'imputato.

Con riguardo alle ulteriori fattispecie contestate relativamente alla detenzione dell'arma in sequestro, occorre svolgere le seguenti precisazioni.

In primo luogo, sulla natura dell'arma si richiama la relazione tecnica n. 3666/2014 della Sezione di balistica del RIS Carabinieri di Parma, dalla quale emerge che l'arma, in origine calibro 12X50 SAPL, marca SAPL, modello GC27, sebbene qualificata tra quelle non letali, è da ritenere sul territorio nazionale del tipo comune da sparo e, pertanto, può essere venduta solo in armeria e acquistata solo con titolo di porto d'armi.

In particolare, la pistola è definita nella relazione alterata perché presenta la canna modificata per inserimento di un tubo metallico, libero da ostruzioni e ad anima liscia, in grado, così, di incamerare cartucce non originali (12X50 SAPL caricate con proiettili di gomma), bensì cartucce da caccia a munizionamento spezzato del calibro .410 o 36 Gauge.

Inoltre, la stessa deve ritenersi, altresì, clandestina, ex art. 23 L.110/75, perché priva del numero di matricola.

Relativamente al suo funzionamento, invece, dalla relazione risulta che in seguito alle prove di armamento e di scatto, privo di munizionamento, questo risultava regolare. Successivamente, in seguito a prove con l'utilizzo di cartucce, una calibro 36 Gauge e una .410, i RIS accertavano, dopo l'esplosione della seconda cartuccia, l'improvvisa rottura della testa del percussore.

Pertanto, alla luce di quanto indicato nella relazione del RIS Carabinieri di Parma si può ragionevolmente ritenere che mediante la modifica apportata all'arma con essa fosse effettivamente possibile sparare, non solo cartucce caricate a proiettili di gomma, bensì anche munizioni con cartucce del calibro sopra riportato.

Tale circostanza, infatti, è confermata dall'esplosione regolare da parte dei RIS della prima cartuccia, considerato che soltanto la seconda cagionava la rottura del percussore.

Inoltre, non rilevano le circostanze dedotte dal consulente tecnico della difesa, all'udienza del 9.06.2016, le quali possono ben rappresentare degli spunti per eventuali approfondimenti, ma non risultano tali da compromettere l'attendibilità degli accertamenti effettuati dai RIS.

7 A

In ordine alle dichiarazioni rese dai testi escussi nonché dall'imputato sulle condotte in esame, devono evidenziarsi le ulteriori considerazioni di seguito indicate.

In particolare, il Mar. _____ riferiva che, dopo aver redatto il verbale relativo alla denuncia sporta dalla _____, con altri colleghi si recava immediatamente presso la casa coniugale dove la persona offesa gli consegnava la pistola che si trovava in una credenza in cucina, dove veniva, altresì, rinvenuta una scatola di cartucce con all'interno sette cartucce rosse, calibro 36, marca B&P.

Infine, l'operante specificava che l'arma veniva successivamente inviata ai RIS di Parma per le relative analisi, non essendo in grado di effettuarle presso la propria Stazione.

L'imputato, in sede di esame, raccontava di aver trovato l'arma nelle campagne del Comune di _____ mentre andava a funghi, contenuta in un sacchetto trasparente di cellophane insieme ad una confezione di munizioni e di aver deciso di trattenerla in quanto assomigliava ad una sua vecchia scacciaacani che gli era stata rubata in passato.

Anche la sorella dell'imputato, _____ all'udienza del 9.06.2016 confermava i fatti riportati dall'imputato.

Infatti, questa riferiva che lei era venuta a conoscenza della pistola solo dopo che la _____ le faceva presente che suo fratello deteneva un'arma in casa e di aver, pertanto chiesto spiegazioni al fratello, il quale le raccontava i fatti come prima riportati.

Pertanto, ritiene questo Collegio che, così ricostruiti i fatti di causa, deve essere affermata la responsabilità dell'imputato, oltre ogni ragionevole dubbio, in relazione ai capi c), e), f) a lui ascritti per le seguenti ragioni.

In primo luogo, si condivide l'impostazione accusatoria in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 23 co. 3 L. 110/75.

Devono, infatti, ritenersi configurati tutti gli elementi costitutivi della condotta tipica, quali la materiale disponibilità della *res* da parte dell'imputato, ovvero di un'arma clandestina, in quanto sprovvista del numero di matricola, circostanza questa confermata dalla relazione dei RIS di Parma.

Poiché la norma appena richiamata mira a garantire la facile ed immediata controllabilità dell'arma ai fini di un pronto riconoscimento della sua provenienza, per la sussistenza del reato in esame, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "*non è necessario che la mancanza o l'alterazione dei dati di immatricolazione dell'arma sia di tale natura da non consentire la ricostruzione dei numeri, contrassegni o sigle, essendo invece sufficiente che siffatta ricostruzione, anche se possibile con i mezzi offerti dalla tecnica, sia resa più difficoltosa o, comunque, ritardata*". Così come non appare necessario che le manomissioni riguardino tutti gli estremi relativi, bastando l'abrasione del solo numero di matricola o anche soltanto di parte dello stesso (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. I, 21 marzo 1985, n. 2618).

Per le suesposte ragioni deve ritenersi, pertanto, configurato il reato di cui al capo c) dell'imputazione nonché assorbito nella medesima fattispecie anche l'ipotesi contestata al capo f), limitatamente all'art. 2 L. 895/67.

Ritiene, infatti, il Collegio che nel caso di specie siano state contestate entrambe le norme in esame che - sebbene poste a tutela di interessi giuridici distinti (cfr. in tal senso l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità; da ultimo, Cass., Sez. I, 28.09.2011, n. 5567) - tuttavia vengano in rilievo nel presente procedimento con riguardo alla medesima condotta di detenzione di arma alterata (ovvero con canna modificata e priva del numero di matricola) e clandestina.

In relazione al reato di cui all'art. 4. L.895/67 previsto al capo f) dell'imputazione, si

8 

ritiene configurato, invece, il delitto di porto illegale di armi e munizioni in luogo pubblico, in quanto l'imputato portava con sé l'arma rinvenuta nelle campagne del Comune di _____ per tutto il tragitto sino a casa propria, passando, quindi, per strade pubbliche ovvero aperte al pubblico, in condizioni di facile disponibilità ed utilizzabilità – come richiesto dalla giurisprudenza costante sul punto – e senza, invece, attivarsi come previsto per legge, denunciando il relativo rinvenimento ai Carabinieri. (cfr. in tal senso, cfr., *ex multis*, Cass., Sez. I, 7 aprile 1998)

Si ritiene, altresì, configurato il reato di cui al capo e) dell'imputazione, in quanto l'imputato veniva trovato in possesso di cartucce calibro 36 marca "B&P non denunciate all'autorità e non ricorrendo l'esenzione dall'obbligo di denuncia di cui all'art. 26 L. 110/75 che riguarda non il possesso di qualsiasi cartuccia, ma solo di quelle a pallini di gomma (cfr. in tal senso, cfr., *ex multis*, Cass., Sez. I, 9 dicembre 2009, n. 605)

Infine, il Collegio ritiene non sia stata raggiunta la prova della manomissione della pistola, potendosi ritenere credibile la versione resa dall'imputato il quale dichiarava di avere rinvenuto la pistola così come si trovava ancora al momento del relativo sequestro e di averla posta immediatamente sopra la credenza della cucina, senza più toccarla, con la conseguenza che deve ritenersi, altresì, che l'arma fosse già alterata. Pertanto, l'imputato deve essere assolto in relazione al capo d) dell'imputazione per non aver commesso il fatto.

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale, escluso il reato di cui al capo d) dell'imputazione, ritiene _____ responsabile dei fatti a lui ascritti e valutata la gravità obiettiva dei fatti e l'intensità dell'elemento psicologico, lo condanna alla pena complessiva di anni 6 di reclusione per i reati di cui ai capi a) e b), così determinata: pena base anni 5, calcolata sul reato più grave di cui al capo b), aumentata per la continuazione ad anni 6 di reclusione; riconosciute previamente le circostanze attenuanti generiche (tenuto conto della condotta successivamente serbata dall'imputato, volte alla riappacificazione con la persona offesa e con i figli) equivalenti alla circostanza aggravante contestata di cui al capo b).

Inoltre, ritenuta assorbita nel capo c) l'ipotesi di cui all'art. 2 legge 895/1967 contestata al capo f), lo condanna, per i reati di cui ai capi c), e), f) riuniti sotto il vincolo della continuazione, alla pena complessiva di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, così determinata: pena base anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, aumenta, infine, per la continuazione.

Condanna, altresì, _____ al pagamento delle spese processuali.
Infine, assolve _____ dal reato di cui al capo d) per non aver commesso il fatto.

La condanna comporta, peraltro, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; nonché, l'interdizione legale durante la pena e la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

9 

P.Q.M.

Visti e applicati gli artt. 533 e ss c.p.p.;

Dichiara colpevole dei reati ascritti escluso il reato di cui al capo d) e ritenuta assorbita nel capo c) l'ipotesi di cui all'art. 2 L.895/1967 contestata la capo f) riuniti sotto il vincolo della continuazione quelli rubricati al capo a) e b), nonché sotto separato vincolo della continuazione quelli rubricati ai capi c), e), f) e concesse le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. equivalenti all'aggravante contestata al capo b) lo condanna alla complessiva pena di anni 6 di reclusione per i reati di cui ai capi a) e b) e di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed €4.000,00 per i reati di cui ai capi c), e), f), oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

Assolve dal reato ascritto al capo d) per non aver commesso il fatto.

Dichiara interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 609 *nonies* c.p.;

Dichiara interdetto in perpetuo da qualsiasi Ufficio attinente la tutela e la curatela e l'amministrazione di sostegno.

Dichiara la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 90.

Monza, il 14/07/2016

Depositato in cancelleria
il 18/07/2016

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Claudia Fabbrini

Il Presidente
Dott. Alessandro Rossato

Il Giudice estensore
Dott. Emanuele Mancini

10